Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — ROMA - Martedì, 23 agosto 1932 - ANNO X — Numero 194

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1-2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ vegganzi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 28 luglio 1932, n. 983.
Radiazione della Regia cannoniera « Augusta » dal quadro del Regio naviglio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178;
Udito il parere del Comitato degli ammiragli;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La Regia cannoniera « Augusta » è radiata dal quadro del naviglio da guerra dello Stato a datare dal 31 luglio 1932.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

SIRIANNI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 323, foglio 142. — FERZI.

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1932.
Riconoscimento — agli effetti del R. decreto 26 agosto 1926, n. 1683, concernente la pratica di avvocato — dell'Istituto di scienze giuridiche, economiche, politiche e sociali di Messina.

IL GUARDASIGILLI

MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto l'art. 8 del regolamento per l'esecuzione della legge 25 marzo 1926, n. 453, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, approvato con R. decreto 26 agosto 1926, n. 1683;

Viste le norme che regolano l'Istituto di scienze giuridiche, economiche, politiche e sociali, annesso alla Facoltà di giurisprudenza della Università stessa, con R. decreto 23 ottobre 1927, modificato con R. decreto 30 ottobre 1930, numero 1925;

Vista l'istanza per il riconoscimento del predetto Istituto giuridico fatta dal rettore dell'università di Messina in data 5 marzo 1932;

Ritenuto che nulla osta all'accoglimento di tale istanza;

Decreta:

È riconosciuto, agli effetti dell'art. 8 del R. decreto 26 agosto 1926, n. 1683, concernente la pratica di avvocato, l'Istituto di scienze giuridiche, economiche, politiche e sociali annesso alla facoltà di giurisprudenza della Regia università degli studi di Messina.

Roma, addì 30 giugno 1932 - Anno X

Il Ministro: ROCCO.

(6102)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1932.
Approvazione della tabella concernente le variazioni apportate allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale pel periodo 1° ottobre 1931-30 giugno 1932.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 21 settembre 1931, n. 1277, convertito nella legge 3 marzo 1932, n. 269, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi;

Visto il decreto interministeriale 28 febbraio 1932, con il quale è stato approvato lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per il periodo decorrente dal 1° ottobre 1931 al 30 giugno 1932;

Considerata la necessità di apportare alcune variazioni al bilancio suddetto;

Decreta:

È approvata l'annessa tabella, con la quale sono apportate alcune variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per il periodo decorrente dal 1° ottobre 1931 al 30 giugno 1932.

Roma, addì 30 giugno 1932 - Anno X

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Tabella di variazione allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per il periodo decorrente dal 1° ottobre 1931 al 30 giugno 1932.

ENTRATA.

a) *In aumento*:		
Cap. n. 4 - Proventi eventuali diversi . .	L.	10.000 (*a*)

SPESA.

a) *In aumento*:		
Cap. n. 7 - Premi di operosità e di rendimento.	L.	28.000 (*b*)
Cap. n. 11 - Compensi per speciali prestazioni inerenti al servizio degli Uffici del lavoro portuale (di nuova istituzione) . . .	»	68.000 (*c*)
Cap. n. 12 - Spese per la pubblicazione delle norme e tariffe del lavoro portuale (di nuova istituzione).	»	50.000 (*d*)
Totale degli aumenti . . .	L.	146.000
b) *In diminuzione*:		
Cap. n. 3 - Accantonamento 12%. . . .	L.	69.840 (*e*)
Cap. n. 10 - Devoluzione al fondo di riserva, ecc.	»	66.160 (*f*)
Totale delle diminuzioni . .	L.	136.000

(*a*) Maggiore entrata che si prevede in dipendenza del ricavato della vendita di pubblicazioni concernenti le norme e le tariffe del lavoro portuale.

(*b*) Maggiore assegnazione occorrente per corrispondere premi di operosità e di rendimento al personale addetto all'ordinamento ed alla disciplina del lavoro portuale per il periodo 1° marzo-30 giugno 1932.

(*c*) Capitolo che si istituisce per provvedere al pagamento dei compensi per speciali prestazioni rese dal personale addetto all'ordinamento ed alla disciplina del lavoro portuale durante il periodo 1° ottobre 1931-28 febbraio 1932.

(*d*) Capitolo che si istituisce per provvedere alle spese di stampa delle pubblicazioni concernenti le norme e tariffe del lavoro portuale.

(e) Soppresso lo stanziamento in dipendenza delle determinazioni di S. E. il Capo del Governo.

(f) Minore devoluzione al fondo di riserva per effetto delle diverse variazioni proposte . . . . L. 76.160

Si deduce la maggiore entrata prevista per ricavo della vendita di pubblicazioni concernenti le norme e tariffe del lavoro portuale . . » 10.000

L. 66.160

Roma, addì 30 giugno 1932 - Anno X

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

(6103)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1932.

Scioglimento dell'Amministrazione dell'« Opera pia lombarda » di Milano e nomina del commissario straordinario.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuta la necessità di provvedere a riforme nell'ordinamento dell'« Opera pia lombarda », con sede in Milano, allo scopo di coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica in Messina;

Ritenuto che a tale scopo si rende opportuno lo scioglimento dell'attuale amministrazione della predetta Opera pia;

Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

L'Amministrazione dell'« Opera pia lombarda », in Milano, è sciolta.

La gestione dell'ente è affidata, ai fini del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, al comm. dott. Marco Odescalchi, con l'incarico di proporre, nel termine di sei mesi, tutte le riforme che riterrà opportune, per coordinare l'azione dell'Opera pia agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica in Messina.

Il prefetto di Milano è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 31 luglio 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(6104)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 1797 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Bellanich » e « Barichievich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della sig.a Bellanich Maria ved. di Simone, figlia del fu Barichievich Simone e della fu Matteo Lettich, nata a S. Pietro dei Nembi (Lussingrande) il 24 marzo 1850 e abitante a S. Pietro dei Nembi (Lussingrande), sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bellani» e « Baricelli » (Bellani ved. Maria nata Baricelli).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Bellani » anche al figlio Mariano nato a S. Pietro dei Nembi il 7 novembre 1891 ed alla figliastra Maria della def. Domenica Ragusin nata a S. Pietro dei Nembi il 14 novembre 1877.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4366)

N. 2074 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Butcovich è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Butcovich Antonio, figlio del fu Pasquale e di Mircovich Maria, nato a Dignano il 30 dicembre 1888 e abitante a Dignano (Gaiano n. 165), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bueconi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Mazzan Oliva fu Martino e di Butcovich Maria nata a Dignano il 26 agosto 1893, ed ai figli nati a Dignano: Antonio, l'8 febbraio 1913; Emilio, il 14 maggio 1919; Anna, il 1° maggio 1921; Renato, il 14 agosto 1923; Mario, il 31 agosto 1927; Maria, nata in Moravia (in località non meglio precisabile) il 28 gennaio 1916.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2

ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4367)

N. 1809 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bembich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata,

Decreta:

Il cognome del sig. Bembich Andrea, figlio di Giuseppe e di Giovanna Pobega, nato a Capodistria l'8 febbraio 1897 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bembi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Bertoch fu Giovanni e fu Francesca Bertoch nata a Capodistria il 20 dicembre 1898, ed ai figli nati a Capodistria: Mario, il 3 dicembre 1920; Guglielmo, il 30 luglio 1922; Veglia, il 16 marzo 1924; Argia, il 19 luglio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4368)

N. 1810 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bembich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bembich Giuseppe, figlio di Giuseppe e di Giovanna Pobega, nato a Cerè (Capodistria) il 4 febbraio 1893 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bembi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Furlanich fu Valentino e di Antonia Bertoch, nata a Pobeghi (Capodistria) il 16 marzo 1893, ed ai figli nati a Capodistria: Antonio, l'8 agosto 1918; Giuseppe, il 26 dicembre 1919; Vittorio, il 4 febbraio 1921; Olga, il 24 aprile 1922; Germano, il 17 aprile 1926; Romeo, l'8 giugno 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4369)

N. 1804 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bernich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bernich Domenico figlio di Antonio e della fu Maria Barichievich, nato a Lussingrande il 24 maggio 1874 e abitante a Lussingrande, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Berni ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Orsola Budinich fu Marco e fu Filomena Simicich nata a S. Pietro dei Nembi il 20 febbraio 1873, ed ai figli nati a S. Pietro dei Nembi: Domenico, il 18 aprile 1900; Marco, il 23 ottobre 1902; Maria, il 23 ottobre 1902; Anna, il 15 dicembre 1906; Pietro, il 13 gennaio 1908; Giovanni, il 16 aprile 1910; Teresa, il 21 febbraio 1913; Bernarda, il 9 aprile 1914; Stefania, il 20 dicembre 1915.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4370)

N. 1860 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni conte-

nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Boleich » e « Babich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Boleich Antonia ved. di Antonio figlio del fu Antonio Babich e della fu Maria Brainich, nata a Risano (Capodistria) il 19 novembre 1866 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bolci » e « Babici » (Bolci ved. Antonia nata Babici).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Bolci » anche alla nipote Maria Boleich fu Carlo e fu Sofia Pobega nata a S. Michele l'11 ottobre 1915.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4371)

N. 1857 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Bisiach » e « Lonzar » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Bisiach Maria ved. di Michele, figlia del fu Giuseppe Lonzar e di Caterina Salvagno, nata a Capodistria il 2 aprile 1884 e abitante a Capodistria, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bisiachi » e « Lonza » (Bisiachi ved. Maria, nata Lonza).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Bisiachi » anche al figlio Renato, nato a Capodistria il 4 luglio 1906.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4372)

N. 1351 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Blagonich » è di origine italiana e che il forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Blagonich Antonio, figlio del fu Biagio e di Giovanna Sirotich, nato a Grimalda (Pisino) il 20 gennaio 1886 e abitante a Sarezzo (Pisino) n. 32, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Blagoni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Francesca Rimanich fu Antonio e di Caterina Paulissich nata a Sarezzo: Giuseppe, il 15 gennaio 1914; Luigi, il 31 marzo 1915; Emilio, il 30 gennaio 1919; Maria, il 24 aprile 1923; Aurelia, il 10 settembre 1927.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4373)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(2a *pubblicazione*). Elenco n. 33.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sotto indicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1861 — Data: 22 agosto 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di Milano — Intestazione: Pastel Arnaldo fu Paolo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 31 luglio 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6054)

BANCA

Capitale nominale L. 500.000.000

Situazione al 31

ATTIVO.

			Differenze con la situazione al 20 luglio 1932-X (migliaia di lire)
Oro in cassa . . . . . L.		5.700.385.250,37	+ 10.453
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero	L. 1.205.835.800,17		+ 92
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere	» 184.444.824,76		+ 9
		1.390.280.624,93	+ 101
Riserva totale . . . . L.		7.090.665.875,30	+ 10.554
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . . »		1.772.798.105 —	—
Cassa . . . . . »		334.417.922,78	— 4.505
Portafoglio su piazze italiane . . . . . »		4.818.695.879,58	— 46.907
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . . »		5.674.504,01	+ 862
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie	L. 817.677.624,57		+ 13.989
Anticipazioni: su sete e bozzoli	» 1.269.143,20		+ 880
		818.946.767,77	+ 14.869
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . . L.		1.366.438.631,05	— 443
Titoli di pertinenza della Cassa auton. d'ammortamento del Deb. pubbl. int. . »		—	—
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . .	L. 29.465.658,44		+ 2.538
altri	» 65.058.471,98		— 2.682
		94.524.130,42	- 144
Credito di interessi verso l'Istituto di liquidazioni . . . . . L.		369.907.771,05	—
Azionisti a saldo azioni . . . . . »		200.000.000 —	—
Immobili per gli uffici . . . . . »		176.137.871,70	+ 176
Istituto di liquidazioni . . . . . »		1.789.531.048 —	—
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario	L. 30.000.000 —		—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale	» 32.485.000 —		—
Impiego della riserva speciale azionisti	» 103.804.200,20		—
Impiego fondo pensioni	» 227.643.686,12		+ 4.702
Impiego in titoli Istituto di liquidazioni	» 369.907.771,05		—
Debitori diversi	» 468.092.084,12		+ 23.921
		1.231.932.741,49	+ 28.623
Spese . . . . . L.		133.700.454,93	+ 6.030
L.		20.203.371.703,08	
Depositi in titoli e valori diversi . . . . . »		29.099.532.169,56	— 126.131
L.		49.302.903.872,64	
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . . »		382.112.249,71	— 365
TOTALE GENERALE . . . L.		49.685.016.122,35	

Saggio normale dello sconto 5 % (dal 2 maggio 1932-X).

Il governatore: AZZOLINI.

(1763)

D'ITALIA

Versato L. 300.000.0000.

luglio 1932 (X)

			DIFFERENZE con la situazione al 20 luglio 1932-X (migliaia di lire)
PASSIVO.			
Circolazione dei biglietti . . . . L.		13.492.422.300 —	+ 410.077
Vaglia cambiari e assegni della Banca . . . . »		395.604.176,79	— 30.997
Depositi in conto corrente . . . . »		1.008.902.152,98	— 112.298
Conto corrente del Regio tesoro . . . . »		300.000.000 —	—
Totale partite da coprire . . . L.		15.196.928.629,77	+ 266.782
Capitale . . . . L.		500.000.000 —	—
Massa di rispetto . . . . »		100.000.000 —	—
Riserva straordinaria patrimoniale . . . . »		32.500.000 —	—
Conti correnti vincolati . . . . »		705.503.263,53	+ 49.311
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato . . . . »		2.002.022.550,86	— 240.098
Fondo di estinzione Buoni Tesoro 4,75 % (Art. 4 R. D. L. 21 marzo 1932, n. 230) »		70.128.000 —	—
Istituto di liquidazioni conto Titoli . . »		369.907.771,05	—
Cassa Autonoma d'Ammortamento del Debito Pubbl. interno { conto corrente . »		260.513.785.46	+ 25.000
Cassa Autonoma d'Ammortamento del Debito Pubbl. interno { conto titoli . »		—	—
Partite varie:			
Riserva speciale di proprietà degli azionisti . . L.	106.893.435,97		—
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici . »	46.000.000 —		—
Creditori diversi . . . . »	526.882.465,19		— 93.283
		679.775.901,16	— 93.283
Rendite del corrente esercizio . . . . L.		286.091.801,25	+ 1.403
L.		20.203.371.703,08	
Depositanti . . . . »		29.099.532.169,56	— 126.131
L.		49.302.903.872,64	
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		382.112.249,71	— 365
TOTALE GENERALE . . . L.		49.685.016.122,35	

Rapporto della riserva ai biglietti in circolazione e ad ogni altro impegno a vista 46,66 %.

Rapporto dell'oro ai biglietti in circolazione 42.25 %.

Ragioneria generale — Il Capo servizio: G. ROSAI.

CONCORSI

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 8 posti di custode nei Regi istituti di belle arti e di musica e d'arte drammatica.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto l'art. 4 del R decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, col quale i posti che in ciascun ruolo di agenti subalterni compresi nel R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, risultino disponibili all'atto della revisione prevista dal R. decreto 9 agosto 1929, n. 1417, sono conferiti, prescindendo dal limite massimo di età, al personale comunque in servizio non di ruolo presso le Amministrazioni statali almeno dal 1° gennaio 1930, in possesso degli altri requisiti;

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395; 30 dicembre 1923, n. 2960, la legge 27 giugno 1929, n. 1047, ed il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli pel conferimento di n. 8 posti di custode nei Regi istituti di belle arti e di musica e d'arte drammatica.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso, prescindendo dal limite massimo di età, coloro che almeno dal 1° gennaio 1930 si trovino comunque in servizio non di ruolo presso le Amministrazioni statali, che siano in possesso degli altri requisiti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5 dovranno essere presentate al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale per le antichità e belle arti - Divisione III), entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

a) atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale risulti che l'aspirante alla data del presente decreto ha compiuto l'età di 18 anni;

b) certificato del podestà del Comune di origine, legalizzato, attestante che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici;

c) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua residenza, legalizzato dal prefetto;

d) certificato penale generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal presidente del Tribunale;

e) certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficio sanitario del Comune, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Gl'invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 1;

f) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Gli aspiranti ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati dalle eventuali benemerenze di guerra. Gli orfani di guerra, gl'invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

g) stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio, nonchè una dichiarazione dalla quale risulti che il concorrente è disposto ad accettare qualsiasi residenza;

h) i titoli di studio, eventualmente posseduti, da trasmettersi in originale o in copia autentica, e tutti quegli altri documenti che l'aspirante stesso credesse opportuno nel proprio interesse.

Alla istanza stessa dovrà essere unito, altresì, un certificato da rilasciarsi dal competente capo di ufficio, da cui risultino la data di assunzione in servizio straordinario, la qualità e la durata del servizio prestato, la capacità, l'operosità e la diligenza.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della loro presentazione.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso gli aspiranti che facessero riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni od a questo Ministero per altre ragioni o che non inviassero la domanda con tutti i documenti richiesti, o che li inviassero irregolari.

Art. 5.

Le nomine ai posti suindicati saranno disposte nell'ordine risultante dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 6.

I vincitori del concorso che non si trovino nelle condizioni stabilite dagli articoli 2, ultimo comma, dal R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e 5 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, dovranno prestare un periodo di prova per almeno sei mesi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 luglio 1932 - Anno X

Il Ministro: GIULIANO.

(6120)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.